

(N. 1156-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica
nella seduta del 27 luglio 1950*

*modificato dalla VI Commissione (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 29 settembre 1950 (V. Stampato N. 1531)*

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GONELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 5 OTTOBRE 1950

Concessioni di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Possono essere conferiti diplomi alle persone ed agli enti che con opere di riconosciuto valore, con segnalati servizi o con cospicue elargizioni, abbiano acquistato titoli di particolare benemerita:

a) nel campo della ricerca scientifica e degli studi;

b) nel campo dell'educazione e della scuola e nella diffusione ed elevazione della cultura;

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Possono essere conferiti diplomi alle persone ed agli enti che con opere di riconosciuto valore, con segnalati servizi o con cospicue elargizioni, abbiano acquistato titoli di particolare benemerita nel campo dell'educazione, della scuola e nella diffusione ed elevazione della cultura.

c) nelle arti e nella tutela del patrimonio artistico e storico della Nazione.

Art. 2.

I diplomi di benemerenzza di cui al precedente articolo sono di prima, di seconda e di terza classe, e danno facoltà, a coloro cui saranno conferiti, di fregiarsi rispettivamente di medaglia d'oro, d'argento e di bronzo.

Art. 3.

Tali medaglie, del diametro di 32 millimetri, avranno nel « recto » il simbolo della Repubblica e nel « verso » una corona di quercia racchiudente la leggenda: « Ai benemeriti della cultura ».

Le medaglie si porteranno alla parte sinistra del petto, appese ad un nastro di seta dai colori nazionali della lunghezza di 32 millimetri, bordato da una banda di colore viola, larga 4 millimetri.

Art. 4.

Rimangono ferme le disposizioni degli articoli 384 e seguenti del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, per quanto riguarda il conferimento dei diplomi di benemerenzza per l'istruzione popolare: il numero dei diplomi di cui all'articolo 387 è raddoppiato per ogni categoria.

Art. 5.

Il conferimento dei diplomi sarà fatto per decreto presidenziale, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 6.

Il Ministro della pubblica istruzione farà le proposte, di cui all'articolo precedente, su parere di una Commissione da lui nominata e presieduta, e costituita:

a) dai direttori generali del Ministero della pubblica istruzione;

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Soppresso.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

b) da un membro di ciascuna delle tre sezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione; da un membro del Consiglio superiore delle antichità e belle arti e da uno del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, tutti designati dai rispettivi Consigli;

c) da un rappresentante rispettivamente dell'Accademia dei Lincei, dell'Accademia di San Luca e dell'Accademia di Santa Cecilia;

d) da due membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra coloro che sono già insigniti del diploma di benemerenzza di cui all'articolo 1.

La Commissione darà parere anche sulle segnalazioni che fossero fatte per iniziativa di membri della Commissione stessa.

In caso di assenza o di impedimento del Ministro, la Commissione sarà presieduta dal Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

I membri della Commissione durano in carica due anni e possono essere confermati.

Art. 7.

La concessione dei diplomi avviene una volta all'anno, alla data del 2 giugno.

Art. 8.

Con apposito regolamento saranno stabilite le modalità relative al conferimento dei diplomi. Nel frattempo rimane in vigore, in quanto compatibile con la presente legge, il regolamento approvato con regio decreto 15 febbraio 1940, n. 133.

Art. 9.

Sono abrogate la legge 22 giugno 1939, n. 975, e la legge 25 giugno 1940, n. 844.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 10.

Nella prima applicazione della presente legge, la Commissione di cui all'articolo 6 è costituita soltanto dalle persone di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso articolo.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 10.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.